


REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 luglio 2015

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella **SERIE GENERALE** sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella **SERIE AVVISI E CONCORSI** sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella **SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 6 luglio 2015, n. 82.

(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)

Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5. Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia - "Interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - 1° stralcio funzionale: opere di riduzione del rischio in ambito urbano" denominato sinteticamente "Completamento degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio, sistemazione dell'alveo e opere di laminazione di monte"- Rimodulazione intervento e applicazione art. 9 del D.L. 133/2014

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 13 luglio 2015, n. 90.

(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)

Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 - Decreto del Commissario delegato n. 2 del 9 agosto 2013. Contributi per beni mobili registrati danneggiati - rottamazione estera.

Il Commissario Delegato

Visto l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

Visto il decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 2 con il quale sono stati dettati i criteri per la concessione di contributi ai soggetti privati per beni mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12, e 13 novembre 2012;

Richiamati i propri precedenti decreti:

— 11 febbraio 2014, n. 2 con il quale è stato autorizzato il finanziamento degli interventi ai comuni interessati per i contributi ai soggetti danneggiati privati per i beni mobili registrati;

— 24 marzo 2014, n. 19 disciplinante le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti e del primo acconto dei contributi per i beni mobili registrati;

— 19 febbraio 2015, n. 20 con il quale si è provveduto determinare le economie, con conseguente rimodulazione e ripartizione delle risorse finanziarie relative all'alluvione 2012;

Considerato che:

— a seguito del decreto 20/2015 citato sussiste la possibilità di riaprire dei bandi per riammettere a contributo una serie di casistiche che, rimaste escluse in prima battuta ai sensi del decreto n. 2/2013, potrebbero comunque essere meritevoli di tutela;

— tra le fattispecie che non hanno trovato tutela ai sensi del decreto n. 2/2013 esiste quella dei casi di rottamazione estera che sono stati originariamente esclusi dai contributi ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato decreto n. 2/2013;

— i comuni attuatori hanno segnalato, infatti, una serie di esclusioni dovute a danni accertati e conseguenti all'alluvione 2012 ma non finanziabili a causa dell'esclusione citata in cui, comunque, il richiedente aveva subito un danno certo riconducibile all'evento alluvionale;

Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Protezione Civile parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

Dato atto che le risorse di cui trattasi sono state trasferite nella contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario delegato (PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13 n. 5749);

DECRETA

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il presente decreto disciplina i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati che abbiano subito danni a beni mobili registrati a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione nelle date dell'11, 12 e 13 novembre 2012, nell'ambito dei Comuni definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2013 e che siano rimasti esclusi in base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 4, limitatamente ai casi di "rottamazione estera", del decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 2, pubblicato in BUR serie generale n. 37 del 14 agosto 2013, sup. ord. n. 1.

2. Per rottamazione estera si intendono i casi in cui vi sia una cessazione della circolazione del veicolo in Italia con conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) del bene mobile registrato che può avvenire a seguito di consegna del veicolo a demolitore estero o a seguito di cessazione della circolazione per esportazione.

Art. 2

Beneficiari e condizioni di ammissibilità per la concessione dei contributi

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente decreto sono i soggetti privati, persone fisiche proprietari di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 815 c.c., residenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale individuato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013.

2. Possono essere beneficiari dei contributi anche i soggetti privati, persone fisiche proprietari di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 815 c.c. non residenti nei Comuni di cui al comma precedente per i cui beni ricorrano le condizioni di cui al presente decreto.

3. Il danno ai beni di cui ai precedenti commi deve essersi verificato nell'ambito territoriale dei Comuni di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013 e deve essere conseguenza immediata e diretta degli eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012.

4. La data del certificato di rottamazione/radiazione per i veicoli distrutti o della documentazione equipollente e quella della documentazione contabile attestante il corrispettivo ricevuto a seguito della cessione del bene danneggiato non potranno essere successive al termine fissato dall'art. 4, comma 2 del decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 2;

5. Sono esclusi i beni mobili registrati di proprietà di imprese, liberi professionisti, associazioni, fondazioni o altri soggetti collettivi.

6. I contributi possono essere concessi per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, a seguito di rottamazione estera, purché vi sia dimostrazione di aver subito un danno pari o superiore ad euro 500,00.

Art. 3

Attività in capo ai Comuni

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 - convertito con modificazioni con legge 1 Agosto 2012, n. 112, richiamato dall'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2013, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato si avvale dei Comuni nei cui ambiti territoriali si sono verificati i danni ai beni mobili di cui all'articolo precedente.

2. I Comuni danno ampia divulgazione del presente decreto con tutti mezzi di comunicazione e informazione a disposizione.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello allegato che costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente decreto, al Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale si è verificato il danno al bene mobile registrato.

3. Per i beni in comproprietà la domanda è presentata congiuntamente dagli stessi o da un comproprietario all'uopo delegato dagli altri.

4. Alla domanda deve essere allegata:

a) idonea documentazione comprovante il danno ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale dell'11,12 e 13 novembre 2012;

b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo ove già percepito;

c) certificato di rottamazione/radiazione per i veicoli distrutti o documentazione equipollente;

d) idonea documentazione attestante qualsiasi corrispettivo ricevuto a qualunque titolo a seguito di cessione del bene danneggiato;

e) copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

5. Qualora il privato danneggiato disponga di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute può produrre la stessa nella medesima domanda di contributo.

Art. 5

Documentazione per la dimostrazione e la quantificazione del danno ammissibile

1. Costituisce idonea documentazione comprovante il danno ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale dell'11,12 e 13 novembre 2012:

a. denuncia a pubblica autorità o certificazione, asseverazione da parte di pubblica autorità;

b. dichiarazione del proprietario corredata da elementi oggettivi e univoci tali da comprovare la riconducibilità del danno all'evento alluvionale (quali ad esempio documentazione fotografica, documentazione attestante la rimozione del mezzo).

2. Il danno ammissibile viene accertato dal Comune nel caso di distruzione o danno irreparabile del bene, dal certificato di rottamazione/radiazione, sulla spesa necessaria per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, nel limite massimo del valore indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) riferiti al mese di

novembre 2012 per il bene distrutto. Ove il modello da valutare non sia riportato nei listini del mese di novembre 2012, si possono considerare gli altri mesi, sempre del 2012, ed in particolare quello del mese di dicembre oppure dei mesi precedenti rispetto a novembre oppure si possono consultare le quotazioni su siti web specializzati.

3. Nel caso di vendita del bene danneggiato dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante l'ammontare di un corrispettivo ricevuto.

4. Il valore del danno è comprensivo di Iva.

5. Non sono soggette a contributo le ipotesi di permuta con un altro bene mobile registrato.

Art. 6

Contributo ammissibile

1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato.

2. Il contributo ammissibile è pari al 75 per cento del danno così come determinato ai sensi dell'art. 4 e, comunque, fino al limite massimo di euro 30.000,00.

3. Il contributo è determinato detraendo al contributo ammissibile, così come calcolato ai commi precedenti una franchigia di euro 500,00, l'eventuale indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative nonché qualsiasi corrispettivo ricevuto a qualunque titolo in riferimento al bene danneggiato.

Art. 7

Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse

1. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi, il danno ammissibile e il contributo concedibile e lo trasmettono, unitamente all'atto di approvazione, al Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 Marzo 2013 - presso Regione Umbria - Ambito di Coordinamento Territorio Infrastrutture e Mobilità - piazza Partigiani 1 - Perugia.

2. Il Commissario delegato, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai Comuni provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, previa redazione di apposita graduatoria su base regionale.

3. Qualora le risorse finanziarie a disposizione del Commissario delegato risultino non sufficienti a coprire l'ammontare dei contributi concedibili si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi relativi.

4. Le modalità di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni e di rendicontazione saranno stabilite con successivo decreto commissariale.

5. Qualora la documentazione della spesa sia inferiore al contributo spettante il Comune provvederà alla rideterminazione dello stesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

6. Il Commissario Delegato provvede al recupero delle somme erogate e non rendicontate.

Art. 8

Documentazione giustificativa della spesa

1. Costituiscono documenti giustificativi della spesa le fatture intestate ai beneficiari e debitamente quietanzate o documenti equipollenti da cui si evinca la tipologia della spesa e la riconducibilità della stessa al beneficiario.

2. Qualora il bene mobile registrato venga acquistato da un soggetto privato diverso da un operatore commerciale, a giustificazione della spesa potrà essere presentata copia conforme del certificato di proprietà attestante il passaggio di intestazione e il prezzo concordato per la vendita.

Art. 9

Attività di controllo

1. I Comuni, anche successivamente all'erogazione dei contributi, effettuano controlli a campione, secondo modalità stabilite dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.

Perugia, 13 luglio 2015

MARINI



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA
Servizio Protezione Civile**

OGGETTO: Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Decreto del Commissario delegato n. 2 del 9 agosto 2013. Contributi per beni mobili registrati danneggiati – rottamazione estera.

Documento istruttorio

Visto l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'11,12 e 13 novembre 2012, assegnando alla Regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto “Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”;

Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013 n. 11, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”;

Premesso che

- Con la citata Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 24/06/2013 è stato stabilito, fra l'altro, di destinare la somma di euro 400.000,00 per contributi a soggetti privati danneggiati relativamente a beni mobili registrati;

- Con decreto del Commissario delegato 9 Agosto 2013, n. 2 sono stati dettati i criteri per la concessione di contributi ai soggetti privati per beni mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria nel Novembre 2012;
- A seguito di una prima fase istruttoria si sono generate economie che hanno portato all'adozione del Decreto n. 20 del 19 febbraio 2015 con il quale si è provveduto a determinare le economie medesime, con conseguente rimodulazione e ripartizione delle relative risorse finanziarie;
- Nel documento istruttorio del citato decreto n. 20/2015 viene rilevato che le risorse disponibili possono essere ripartite, sulla base di fabbisogni stimati, relativamente a interventi a favore dei privati in euro 815.000,00 di cui, euro 665.000,00 per interventi relativi ai danni a beni immobili ed euro 150.000,00 per i beni mobili registrati.
- Sussiste, dunque, la possibilità di riaprire dei bandi per riammettere a contributo una serie di casistiche che, rimaste escluse in prima battuta ai sensi del decreto n. 2/2013, potrebbero comunque essere meritevoli di tutela.
- I Comuni attuatori, nel corso della propria attività istruttoria a diretto contatto con i cittadini danneggiati, hanno segnalato una serie di casi che, pur in presenza di un danno certo e riconducibile all'evento alluvionale del novembre 2012, sono rimasti esclusi a causa delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 del decreto n. 2/2015.
- Il comma 4 dell'art. 5 del citato decreto n. 2/2015, infatti, prevedeva espressamente due ipotesi di esclusione dal contributo e, nello specifico, la rottamazione per l'estero e la permuta con un altro bene mobile registrato. Nel caso di permuta l'esclusione dal contributo è dovuta al fatto che il soggetto danneggiato non ha sopportato alcune esborso di danaro per l'acquisto del nuovo bene e, quindi, non avrebbe potuto giustificare di aver sostenuto una spesa, come invece richiesto ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto. Nel caso di rottamazione estera, invece, a cui sia conseguito l'acquisto di un nuovo bene, il soggetto danneggiato può produrre documentazione giustificativa per aver sostenuto una spesa.
- Alcune delle fattispecie segnalate dai Comuni attuatori sono proprio riconducibili ai casi di "rottamazione estera" con conseguente acquisto di un nuovo bene mobile registrato.
- Tali operazioni, non di rado, sono avvenute tramite concessionari italiani i quali hanno effettuato le operazioni di vendita/rottamazione curando i relativi passaggi presso il PRA. Tale modalità non presenta sostanziali differenze con quelle che si concludono con la vendita/rottamazione nel territorio nazionale.
- Nella pratica si verifica che con la dicitura di "rottamazione estera" molto frequentemente ci si trovi in presenza, più che una effettiva rottamazione e, quindi demolizione del veicolo, una vera e propria vendita del bene all'estero, con conseguente cessazione della circolazione del veicolo in Italia. Sotto la dicitura di rottamazione estera, dunque, possono rientrare varie fattispecie quali i casi di "Consegna del veicolo ad un demolitore estero" e "Cessazione della circolazione per esportazione". Nel primo caso si ha una vera e propria demolizione del veicolo tramite un demolitore estero, nel secondo caso, invece, il bene viene venduto per l'estero. In entrambe le ipotesi ne consegue la radiazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico (PRA).
- All'atto, dunque, della prima pianificazione in un momento in cui non era possibile prevedere neanche l'ammontare delle richieste di contributi da erogare si è voluta dare una priorità ai casi in cui vi fosse una certezza del danno e del nesso causale nonché delle spese sostenute per la demolizione e successivo acquisto o per la riparazione dei veicoli.

- Allo stato attuale, in considerazione del fatto che sono state accertate delle economie si può allargare l'area dei beneficiari potenziali ricomprendendo anche fattispecie originariamente escluse ai sensi del citato comma 4 dell'art. 5 limitatamente ai casi di "rottamazione estera" e, precisamente i casi di "consegna del veicolo a demolitore estero e cessazione della circolazione per esportazione".
- Permanendo, però, la necessità di trasparenza e tracciabilità in materia di contributi, il soggetto danneggiato deve dichiarare eventuali somme percepite a titolo di corrispettivo, le quali saranno detratte dal danno ammissibile ai fini del calcolo del contributo concedibile.
- Sorge inoltre l'esigenza di individuare un periodo temporale certo entro cui ricondurre la rottamazione con conseguente cancellazione dal PRA al fine di considerare la richiesta compatibile con le necessità contingenti con gli eventi alluvionali di che trattasi;
- Tale termine, anche al fine di garantire parità di condizioni tra i soggetti privati che hanno subito danni a beni mobili registrati, non potrà che essere, ragionevolmente, lo stesso fissato a suo tempo per la presentazione delle domande, per le fattispecie già ammesse contributo, dall'art. 4 comma 2 del decreto del Commissario delegato n.2/2013;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 2/2014 e n.19/2014;

Dato atto che il decreto di cui al presente documento istruttorio, sarà pubblicato a cura del Servizio Protezione Civile, nel sito istituzionale della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

**Tutto ciò premesso
SI PROPONE
al Commissario delegato (decreto P.C.M. 23 Marzo 2013)
l'emanazione del decreto con le seguenti disposizioni**

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il presente decreto disciplina i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati che abbiano subito danni a beni mobili registrati a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione nelle date del 11, 12 e 13 Novembre 2012, nell'ambito dei Comuni definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2013 e che siano rimasti esclusi in base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 4, limitatamente ai casi di "rottamazione estera", del decreto del Commissario delegato 9 Agosto 2013 n. 2, pubblicato in BUR serie generale n. 37 del 14 agosto 2013, sup. ord. n. 1.
2. Per rottamazione estera si intendono i casi in cui vi sia una cessazione della circolazione del veicolo in Italia con conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) del bene mobile registrato che può avvenire a seguito di consegna del veicolo a demolitore estero o a seguito di cessazione della circolazione per esportazione.

Art. 2

Beneficiari e condizioni di ammissibilità per la concessione dei contributi

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente decreto sono i soggetti privati, persone fisiche proprietari di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 815 c.c., residenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale individuato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013.

2. Possono essere beneficiari dei contributi anche i soggetti privati, persone fisiche proprietari di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 815 c.c. non residenti nei Comuni di cui al comma precedente per i cui beni ricorrano le condizioni di cui al presente decreto.
- Il danno ai beni di cui ai precedenti commi deve essersi verificato nell'ambito territoriale dei Comuni di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013 e deve essere conseguenza immediata e diretta degli eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 Novembre 2012.
- La data del certificato di rottamazione/radiazione per i veicoli distrutti o della documentazione equipollente e quella della documentazione contabile attestante il corrispettivo ricevuto a seguito della cessione del bene danneggiato non potranno essere successive al termine fissato dall'art. 4 comma 2 del decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n.2;
3. Sono esclusi i beni mobili registrati di proprietà di imprese, liberi professionisti, associazioni, fondazioni o altri soggetti collettivi.
4. I contributi possono essere concessi per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, a seguito di rottamazione estera, purché vi sia dimostrazione di aver subito un danno pari o superiore ad euro 500,00.

Art. 3

Attività in capo ai Comuni

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 - convertito con modificazioni con legge 1° Agosto 2012 n. 112, richiamato dall'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2013, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato si avvale dei Comuni nei cui ambiti territoriali si sono verificati i danni ai beni mobili di cui all'articolo precedente.
2. I Comuni danno ampia divulgazione del presente decreto con tutti mezzi di comunicazione e informazione a disposizione.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello allegato che costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente decreto, al Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale si è verificato il danno al bene mobile registrato.
3. Per i beni in comproprietà la domanda è presentata congiuntamente dagli stessi o da un comproprietario all'uopo delegato dagli altri.
4. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) Idonea documentazione comprovante il danno ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale dell'11,12 e 13 Novembre 2012.
 - b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo ove già percepito;
 - c) certificato di rottamazione/radiazione per i veicoli distrutti o documentazione equipollente;
 - d) idonea documentazione attestante qualsiasi corrispettivo ricevuto a qualunque titolo a seguito di cessione del bene danneggiato;
 - e) copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.
5. Qualora il privato danneggiato disponga di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute può produrre la stessa nella medesima domanda di contributo.

Art. 5

Documentazione per la dimostrazione e la quantificazione del danno ammissibile

1. Costituisce idonea documentazione comprovante il danno ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale dell'11,12 e 13 Novembre 2012:
 - a. Denuncia a pubblica autorità o certificazione, asseverazione da parte di pubblica autorità;
 - b. dichiarazione del proprietario corredata da elementi oggettivi e univoci tali da comprovare la riconducibilità del danno all'evento alluvionale (quali ad esempio documentazione fotografica, documentazione attestante la rimozione del mezzo).
2. Il danno ammissibile viene accertato dal Comune nel caso di distruzione o danno irreparabile del bene, dal certificato di rottamazione/radiazione, sulla spesa necessaria per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, nel limite massimo del valore indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) riferiti al mese di novembre 2012 per il bene distrutto. Ove il modello da valutare non sia riportato nei listini del mese di novembre 2012, si possono considerare gli altri mesi, sempre del 2012, ed in particolare quello del mese di dicembre oppure dei mesi precedenti rispetto a novembre oppure si possono consultare le quotazioni su siti web specializzati.
3. Nel caso di vendita del bene danneggiato dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante l'ammontare di un corrispettivo ricevuto.
4. Il valore del danno è comprensivo di Iva.
5. Non sono soggette a contributo le ipotesi di permuta con un altro bene mobile registrato.

Art. 6

Contributo ammissibile

1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato.
2. Il contributo ammissibile è pari al 75 per cento del danno così come determinato ai sensi dell'art. 4 e, comunque, fino al limite massimo di euro 30.000,00.
3. Il contributo è determinato detraendo al contributo ammissibile, così come calcolato ai commi precedenti una franchigia di euro 500,00, l'eventuale indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative nonché qualsiasi corrispettivo ricevuto a qualunque titolo in riferimento al bene danneggiato.

Art. 7

Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse

1. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi, il danno ammissibile e il contributo concedibile e lo trasmettono, unitamente all'atto di approvazione, al Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 Marzo 2013 - presso Regione Umbria - Ambito di Coordinamento Territorio Infrastrutture e Mobilità - piazza Partigiani 1 - Perugia.
2. Il Commissario delegato, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai Comuni provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, previa redazione di apposita graduatoria su base regionale.
3. Qualora le risorse finanziarie a disposizione del Commissario delegato risultino non sufficienti a coprire l'ammontare dei contributi concedibili si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi relativi.
4. Le modalità di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni e di rendicontazione saranno stabilite con successivo decreto commissariale.
5. Qualora la documentazione della spesa sia inferiore al contributo spettante il Comune provvederà alla rideterminazione dello stesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
7. Il Commissario Delegato provvede al recupero delle somme erogate e non rendicontate.

Art. 8

Documentazione giustificativa della spesa

1. Costituiscono documenti giustificativi della spesa le fatture intestate ai beneficiari e debitamente quietanzate o documenti equipollenti da cui si evinca la tipologia della spesa e la riconducibilità della stessa al beneficiario.
2. Qualora il bene mobile registrato venga acquistato da un soggetto privato diverso da un operatore commerciale, a giustificazione della spesa potrà essere presentata copia conforme del certificato di proprietà attestante il passaggio di intestazione e il prezzo concordato per la vendita.

Art. 9

Attività di controllo

5. I Comuni, anche successivamente all'erogazione dei contributi, effettuano controlli a campione, secondo modalità stabilite dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Istruttore
Ing. Sandro Costantini

Perugia 13 Luglio 2015

Perugia, 13 Luglio 2015

Il Responsabile del procedimento
Ing. Sandro Costantini

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sandro Costantini